



IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 2025-26

Il giorno 26 maggio 2026 alle ore 10,30 nell'ufficio di Presidenza dell'Istituto Comprensivo di San Pietro in Casale, via Massumatico 67, San Pietro in Casale (BO) viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo di Istituto.

Sono presenti per la stipula del Contratto di Istituto:

a) per la parte pubblica la Dirigente Scolastica Matilde Ferlini

b) per la RSU di Istituto i sigg.:

Lucrezia Digregorio

Serena Gamberini

Damiano Lombardo

Stefano Mauriello

Giulia Pesaresi

Rosalia Riolo

c) per le OO.SS.

CISL SCUOLA

GILDA-UNAMS

SNALS-CONFALS

ANIEF

UIL SCUOLA

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

PREMESSA

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico e delle RSU e perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.

La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali: ciò costituisce pertanto impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l'intesa.

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

Il giorno 26/05/2026 in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica tra la delegazione di parte pubblica Dirigente Scolastica dott.ssa Matilde Ferlini e la RSU d'Istituto, i rappresentanti delle OO.SS. ai sensi dell'art. 7 del CCNL 2022-24 comparto istruzione e scuola del 23/12/2025, si stipula il seguente contratto.

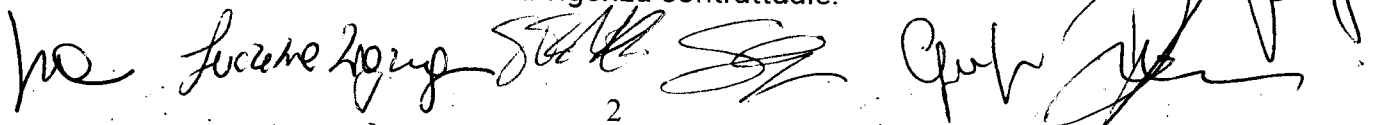
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

- 1- Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
 - 2- Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo d'istituto si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili, previa informativa e condivisione con RSU.
 - 3- Il presente contratto (limitatamente alla parte normativa) ha durata triennale, resta temporaneamente in vigore successivamente al triennio solo per le clausole effettivamente applicabili, fino alla stipula del successivo contratto integrativo.
- La parte economica è annualmente contrattata.
- Le parti si impegnano a monitorare gli effetti del presente accordo nel corso del triennio e a fare il punto su richiesta di una delle parti.
- Qualora le parti ravvisassero la necessità di apportare modifiche al testo dell'accordo, le stesse si impegnano, fin da ora, a provvedere a tali modifiche in apposita sequenza contrattuale.

Art. 2 - Interpretazione autentica

- 1 - Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
- 2 - Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
- 3 - Nel caso in cui si raggiunga un accordo sull'interpretazione, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.



TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

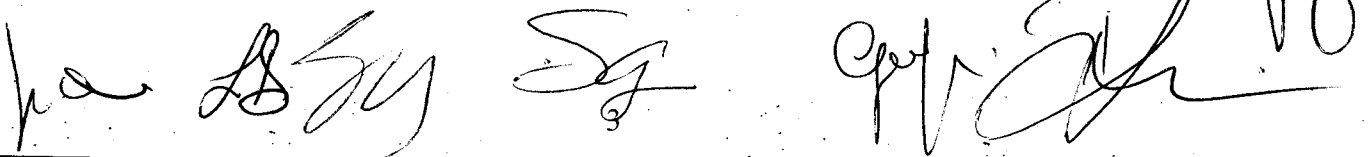
- 1 - Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
- 2 - Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
- 3 - Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali, in quanto compatibili con le disposizioni di legge:
 - Partecipazione, articolata in informazione e confronto
 - Contrattazione integrativa, inclusa interpretazione autentica.
- 4 - In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente

- 1 - La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente; qualora si rendesse necessario, il rappresentante potrà essere indicato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
- 2 - Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
- 3 - Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
- 4 - L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 - Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 e 30 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2022-24 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - a) tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b) tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa (art. 5 c. 4);
 - c) la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30 c. 10 lett. b1);
 - d) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30 c.10 lett. b2)
 - e) i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito (art. 30 c.10 lett. b3).



3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

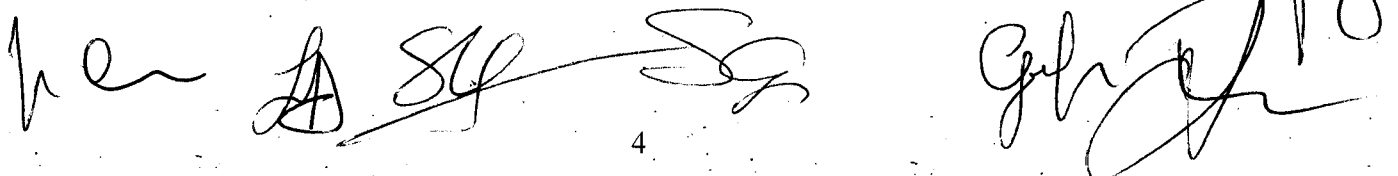
Art. 6 Oggetto della Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 33 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-21 indicate accanto ad ogni voce:

- i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30 c. 4 lett. c1);
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4 lett. c2);
- i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art.30 c. 4 lett. c4);
- i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30 c. 4 lett. c9);
- il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30 c. 4 lett. c10);
- i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art. 30 c. 4 lett. c11).



Art.7 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 e 30 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 30 c.9 lett. b1);
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 30 c.9 lett. b2);
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30 c.9 lett. b3);
- la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30 c.9 lett. b4);
- i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30 c.9 lett. b5);
- i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30 c.9 lett. b6)
- criteri per lo svolgimento del lavoro a distanza del personale amministrativo (art. 10 CCNL 19-21).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 - Attività sindacale

1 - La RSU e i rappresentanti delle OO. SS. firmatarie hanno a disposizione una bacheca sindacale situata presso la sede dell'IC, rispondendo dei documenti che vi inseriscono, nonché una bacheca sindacale online sul sito dell'Istituto Comprensivo.

2 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie possono utilizzare a richiesta per la propria attività sindacale un locale dell'IC; vengono concordate con il Dirigente le modalità per la gestione dello stesso.

3 - La RSU usufruisce degli strumenti (fotocopiatrici, computer, telefono) di proprietà della scuola, secondo i fini assegnati per disposizione contrattuale, senza creare intralcio all'attività amministrativa e didattica.

4 - Il Dirigente provvede ad inserire nella bacheca sindacale online tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 - Assemblea sindacale

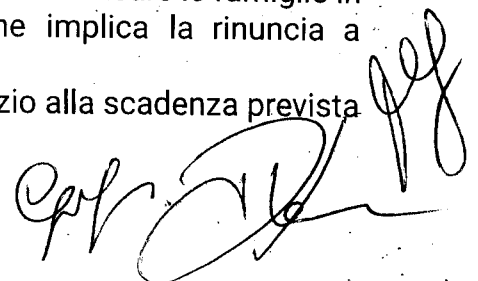
1 - Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del vigente CCNL di comparto.

2 - La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) va inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

3 - Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.

4 - L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.

5 - Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nel plesso, nella classe o nel settore di competenza.



6 - Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, il Dirigente scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;

7- Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario in ogni edificio scolastico e n.1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

8- Limitatamente al personale ATA, per salvaguardare il diritto del lavoratore a partecipare alle assemblee sindacali e al tempo stesso per non creare disagi all'utenza, i soggetti sindacali aventi diritto possono richiedere al Dirigente Scolastico l'indizione di assemblee fuori dall'orario di servizio con il riconoscimento delle ore a recupero fino a un massimo di 6 ore da detrarre dal monte ore individuale di diritto (10 ore annue).

9 - Qualora le assemblee si svolgessero fuori orario di servizio, il termine per la richiesta dei 6 giorni potrà essere ridotto a due giorni.

10 - Per la partecipazione ad assemblee all'interno dell'IC, va riconosciuto un tempo di percorrenza di 15' minuti, da detrarre dal monte ore annuo complessivo, per il raggiungimento della scuola sede di assemblea.

I tempi di percorrenza per assemblee di altro tipo vanno calcolati con il misuratore chilometrico Google Maps, in intervalli di 15 minuti.

Per le assemblee provinciali si concorda un massimo di 1 ora di percorrenza.

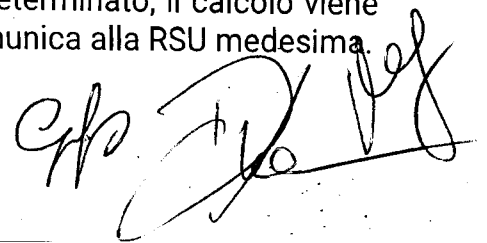
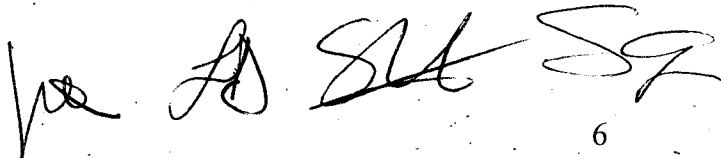
11 - Le assemblee sindacali potranno essere convocate anche in modalità telematica. In questo caso nella convocazione dovrà essere indicato il link che i lavoratori potranno utilizzare per la partecipazione. Il link sarà generato dall'organizzazione sindacale nel caso di assemblee convocate dalle OO.SS. territoriali oppure dalla istituzione scolastica nel caso di assemblee convocate dalla RSU. In quest'ultimo caso, la partecipazione all'assemblea delle OO.SS., sarà garantita dall'amministrazione, che provvederà a trasmettere alle OO.SS. che faranno richiesta di partecipazione all'assemblea il link da utilizzare come ospite sulla piattaforma utilizzata.

Il personale che intende svolgere l'assemblea sindacale a scuola può richiedere tre giorni prima dello svolgimento, devices (tablet o pc) eventualmente disponibili. In alternativa il personale può richiedere di usufruire solamente della connessione wifi utilizzando devices propri. Ulteriore opzione è la dichiarazione di partecipare all'assemblea sindacale in locali non appartenenti all'istituzione scolastica. In quest'ultimo caso viene conteggiato un tempo di percorrenza per raggiungere la scuola, o viceversa il luogo di partecipazione all'assemblea, di 30 minuti da imputarsi al monte ore annuale personale a disposizione per la partecipazione alle assemblee sindacali.

12 - Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

Art. 10 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1 - Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo viene effettuato all'inizio dell'anno scolastico dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.



2 - I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione (possibilmente due giorni prima) al Dirigente.

3 - Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti (otto giorni l'anno) per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 11 - Referendum

1 - Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della scuola.

2 - Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Art. 12 Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990 e successive modificazioni.

2. Le unità da includere nel contingente sono individuate sulla base del protocollo tra dirigente scolastico e organizzazioni sindacali siglato in data 25/01/2021 (protocollo n.494).

TITOLO TERZO – LA COMUNITÀ EDUCANTE

Art. 13 - La comunità educante

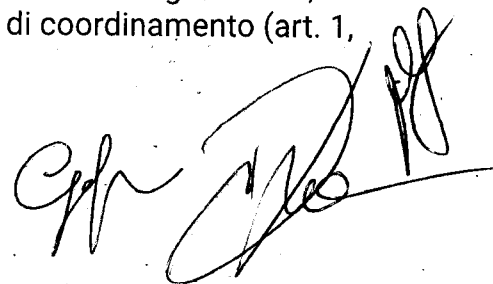
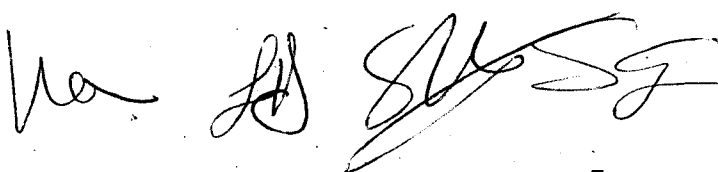
1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.

2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il Dsga ed il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs.297/94.

Art. 14 - Criteri per l'assegnazione del personale docente e ATA a posti situati nei due diversi Comuni dell'Istituto

PERSONALE DOCENTE

Dal 01/09/2016 è costituito l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali previste nel PTOF dell'Istituto; i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del PTOF con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (art. 1, comma 5 della L. 107/2015).



Nell'assegnazione dei docenti il dirigente scolastico, considerando come criteri prioritari la continuità didattica prevista dalla norma, la garanzia di pari opportunità formative a tutte le classi, e sentita la volontà del docente, tiene conto dei seguenti criteri:

- continuità nella sede/plesso;
- competenze professionali;
- richiesta da parte dei docenti, motivata ai sensi della legge n. 104/92 e/o della legge n. 151/00 (congedi parentali a tutela dell'infanzia) a condizione che esista nel plesso/sede richiesto la vacanza organica;
- richiesta volontaria motivata di mobilità interna, da far pervenire entro il 30 giugno di ogni anno. Detta richiesta potrà essere presa in considerazione per il personale già titolare nell'Istituto, a condizione che nella sede richiesta sussistano le condizioni di vacanza organica e che i richiedenti siano in possesso delle competenze necessarie funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal PTOF per la sede di riferimento;
- maggior punteggio nella mobilità/anzianità di servizio (graduatoria interna di istituto).

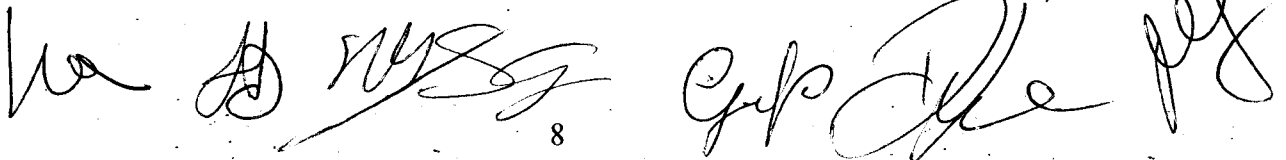
In presenza di situazioni particolari (conflitti con i colleghi o con i genitori, incompatibilità dimostrata, inefficacia dell'intervento rispetto alle problematiche della classe ecc.), il dirigente assegnerà a classi/sedi diverse al fine di migliorare l'efficacia, la qualità del servizio e la serenità nell'ambiente di lavoro e ne darà motivata comunicazione agli interessati.

PERSONALE ATA

In merito al personale ATA (profilo collaboratore scolastico) si terrà conto preliminarmente delle condizioni organizzative e didattiche di ciascun plesso (offerta formativa).

Entro il 30 giugno di ogni anno il personale ATA può presentare richiesta motivata di assegnazione ad una sede, che sarà valutata secondo i criteri sottoelencati.

- continuità di almeno n. 1 unità per plesso considerando l'esperienza maturata, la capacità acquisita, una proficua collaborazione sia con il personale che con l'utenza e una professionalità adeguata alle esigenze della scuola;
- competenze professionali;
- richiesta da parte del personale, motivata ai sensi della legge n. 104/92 e/o della legge n. 151/00 (congedi parentali a tutela dell'infanzia) a condizione che esista nel plesso/sede richiesto la vacanza organica.
- equa distribuzione di disponibilità a prestare orario aggiuntivo (nei plessi in cui lo richiede il PTOF);
- assegnazione del personale con limitazioni nei diversi plessi per ottimizzare al meglio le risorse umane;
- attenzione alla complessità organizzativa di ogni singolo plesso e a particolari problematiche interne a ogni plesso.
- richiesta volontaria motivata di mobilità interna da far pervenire entro il 30 giugno di ogni anno;
- maggior punteggio nell'anzianità di servizio (graduatoria interna di istituto).



TITOLO QUARTO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 - Collaborazioni plurime del personale docente

- 1 - Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
- 2 - I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 16 - Prestazioni aggiuntive del personale ATA

- 1 Le prestazioni aggiuntive del personale ATA sono relative al lavoro straordinario e all'intensificazione delle prestazioni. Tutto il personale ha diritto ad accedervi.
- 2 Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
- 3 Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.

TITOLO QUINTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

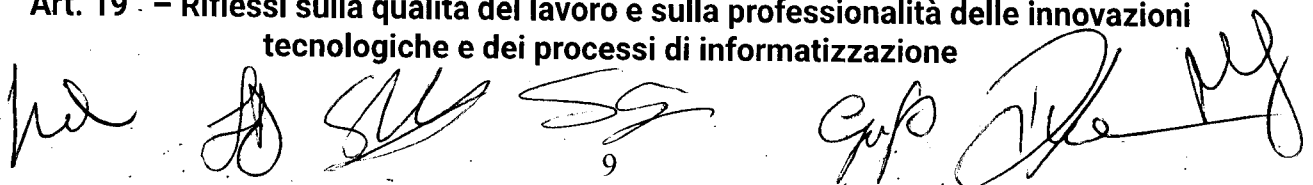
Art. 17 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per il Personale Ata con qualifica di Assistente Amministrativo è prevista una flessibilità oraria in entrata di un'ora tenendo in considerazione l'orario di sportello che rimane fissato nei termini che seguono:
Lunedì-venerdì dalle 8.00 alle 8.30 e dalle 11.30 alle 13.30
Mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 16,30
Il tempo aggiuntivo effettuato nelle fasce di flessibilità non potrà superare le due ore. Una volta raggiunto il tetto di due ore, dovrà essere consumato entro i due mesi successivi, in accordo con la dirigenza, e non concorre in ogni caso al recupero dei prefestivi.
2. Per il Personale Ata con qualifica di Collaboratore Scolastico è prevista una flessibilità oraria di 10 minuti.

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio istituzionale; il personale è tenuto a prenderne visione (e a dare eventuale risposta se richiesta) a decorrere dall'inizio del successivo turno di lavoro.
Si confermano i cinque giorni di preavviso per la convocazione di incontri, fatte salve le situazioni urgenti ed imprevedibili.
2. Analogamente, quanto inviato alla segreteria successivamente alla chiusura degli uffici, avrà lettura ed acquisizione al protocollo nella successiva mattinata lavorativa.
3. Al bisogno sono a disposizione del personale 3 postazioni con accesso a internet presso l'atrio della sede centrale.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione



1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale coinvolto.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 20 Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il PNFD

1. L'istituto non riceve fondi specifici destinati alla formazione, ma aderisce alla rete di ambito territoriale che, con la assegnazione alla Scuola Polo Formazione di ambito dei fondi PNFD, organizza eventi formativi, cui il personale può accedere.
2. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, le risorse sono prioritariamente assegnate alla formazione obbligatoria (Dlgs 81/08); eventuali altri momenti formativi potranno essere finanziati con le risorse disponibili, eventualmente integrate da quote finalizzate del Bonus formazione docenti.

TITOLO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

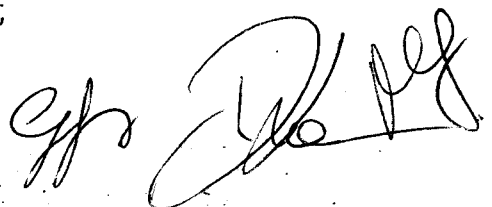
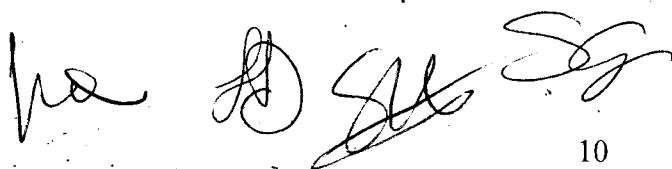
CAPO I - NORME GENERALI

Art. 21 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 78 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021) erogato dal MIM;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIM;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 22 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. In apposito allegato vengono annualmente indicati gli importi finalizzati:
 - a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007;
 - b) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;



- c) per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
- e) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 23– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 24 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente l'75% del fondo e per le attività del personale ATA il 25% del fondo. Il 25% destinato al personale ATA è ripartito come segue: il 25% suddiviso $\frac{2}{3}$ collaboratori scolastici e $\frac{1}{3}$ personale di Segreteria. A consuntivo, le eventuali economie del Fondo saranno oggetto di sequenza contrattuale per la riallocazione delle stesse. Si procederà alla sequenza per economie superiori a 1000 euro, per economie inferiori il Dirigente Scolastico fornisce comunicazione alle RSU. A consuntivo, qualora residuino economie esse verranno prioritariamente destinate ai coordinatori di classe della scuola secondaria, fino a un massimo di €. 100,00 ogni coordinatore.

Art. 25 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

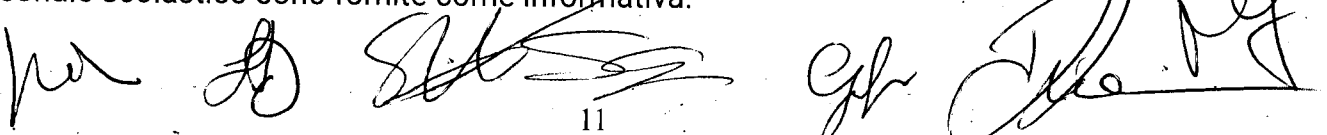
1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 26 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, la ripartizione del Fondo d'Istituto destinato al personale docente è riportata nella tabella riepilogativa allegata al presente contratto.

Art. 27 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico

1. La professionalità del personale scolastico è valorizzata dal dirigente scolastico ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015, dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001, nonché della legge 160/2019 art. 1 comma 249.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del personale scolastico sono fornite come informativa.



3. Tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.160/2019, che fanno confluire nel MOF i fondi relativi alla valorizzazione, senza ulteriori vincoli di destinazione, si stabilisce che le risorse assegnate siano così utilizzate: 75% al personale docente, 25% al personale ATA.

Il personale ATA accede al fondo valorizzazione in modalità diverse:

Per il profilo "assistente amministrativo" il criterio di attribuzione è parametrato rispetto a: supporto ai colleghi; conduzione di procedimenti complessi; autonomia nel lavoro;

Per il profilo "collaboratore scolastico" il criterio di attribuzione è parametrato rispetto alla complessità del plesso scolastico di servizio, in base ai seguenti criteri: numero delle classi/sezioni, numero di alunni, numero di alunni con disabilità, numero dei docenti, numero delle unità di collaboratore scolastico in servizio.

5. Per la percentuale relativa alla valorizzazione della professionalità dei docenti, si individuano alcuni incarichi specifici che richiedono particolare impegno, volti al miglioramento dell'organizzazione e del funzionamento dell'Istituto. Un'ulteriore parte delle risorse viene destinata alla retribuzione delle ore eccedenti. Vengono inoltre potenziate le risorse da destinare ai progetti Benessere e Intercultura. Per la ripartizione delle risorse si fa riferimento alla tabella allegata.

Art. 28 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

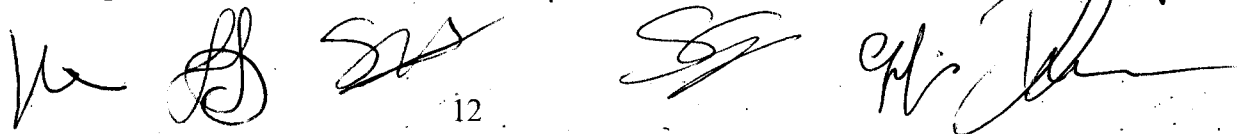
Art. 29 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il totale orario di attività aggiuntive non può superare il numero di ore da recuperare a copertura di pre-festivi, più fino a n. 21 ore e 36 minuti (frazionabili in ore o cumulabili in giornate fino a un massimo di 3) da recuperare nel periodo estivo dal 15 giugno al 31 agosto di ogni anno.

Art. 30 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono ripartite nel modo seguente:

- $\frac{1}{3}$ dell'assegnazione destinata alle unità di personale amministrativo



- $\frac{2}{3}$ dell'assegnazione destinata alle unità di collaboratore scolastico

TITOLO SETTIMO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 31 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'Istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, alle quali si rimanda.

Art. 32 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale, a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione, ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

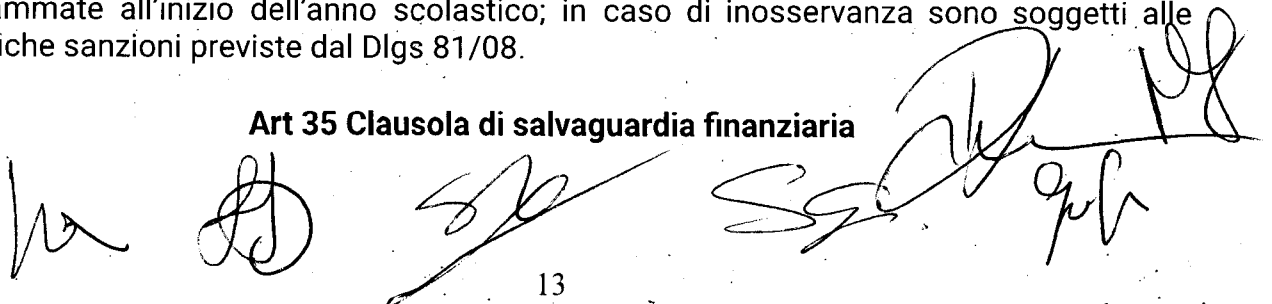
Art. 33 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto alla prevenzione incendi
 - preposto
3. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Art. 34 - Formazione sulla sicurezza

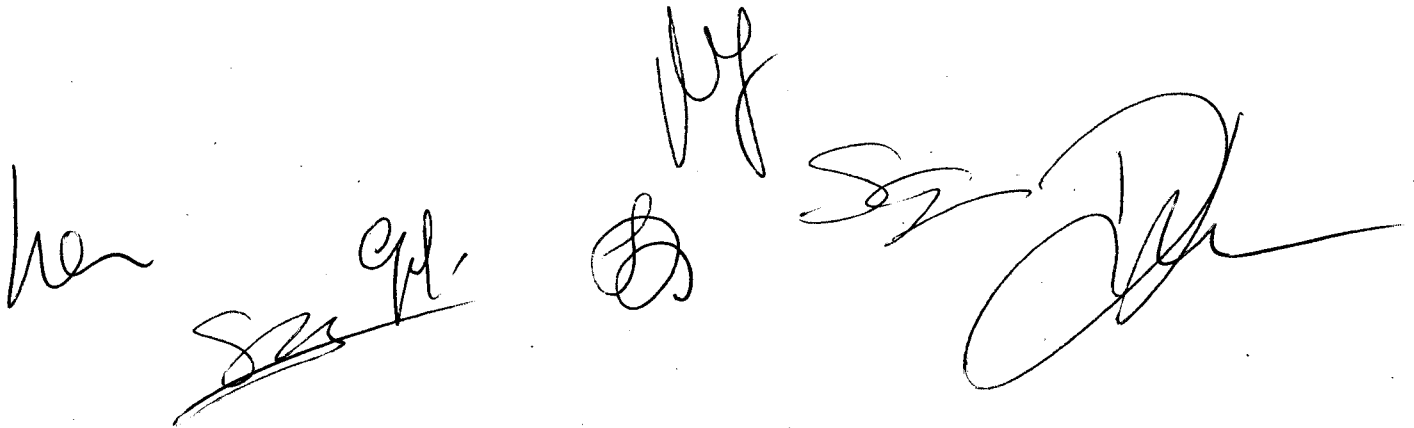
1. Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, tutto il personale docente e ATA dovrà periodicamente seguire corsi di formazione, formalmente riconosciuti attraverso il rilascio di un attestato di partecipazione.
2. I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione programmate all'inizio dell'anno scolastico; in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08.

Art 35 Clausola di salvaguardia finanziaria



Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art 48, co.3 del D.lgs 165/2001 il Dirigente scolastico può sospendere parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.

Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono già state svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'hen', followed by a signature with 'ep.' written above it. In the center, there are two distinct initials, possibly 'B' and 'S'. To the right of these, there is a signature that looks like 'Sg' followed by a large, stylized signature that ends in a long horizontal stroke.

FONDO D'ISTITUTO 2025/2026		130.978,69	ECONOMIE	INTEGRAZIONI	CONTINUITA' 24/25	TOTALE
TOTALE FIS		€ 62.986,19				
TOTALE FIS		€ 62.986,19	€ 19.376,11	€ 282,08		€ 82.362,30
FUNZIONI STRUMENTALI		€ 5.580,22		€ 202,19		€ 5.862,30
INCARICHI SPECIFICI ATTA		€ 3.850,64	€ 237,48	€ 202,19		€ 4.290,31
ORE ECCEDENTI		€ 4.037,26	€ 881,35	€ 987,81		€ 5.906,42
EDUCAZIONE FISICA		€ 1.543,63	€ 1.538,03			€ 3.081,66
VALORIZZAZIONE PERS. SCOL.		€ 19.390,66				
CONTINUITA'		€ 33.590,09		€ 73.107,09		€ 106.697,18
GESTIONE PENSIONI				€ 985,56		
INCARICO ALUNNI DIS				€ 632,10		
INDENNITA' DSGA 2024/25				€ 566,00		
INDENNITA' DSGA		€ 130.978,69	€ 22.032,97	€ 4.220,79	€ 73.107,09	
TOTALE GENERALE		€ 230.339,54				

1052 ok

to

SS

14

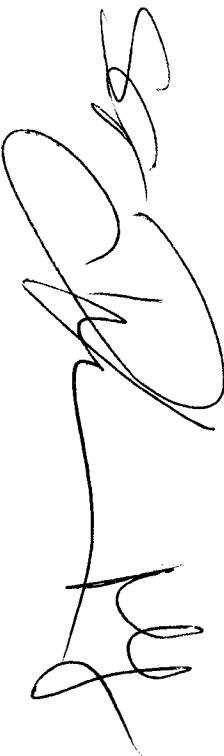
INDENNITA' DSGA + COMPENSI
VICARI € 12.561,50

FIS DI PARTENZA AL NETTO DELL'INDENNITA' DSGA,
COMPENSI VICARI E FORMAZIONE

FORMAZIONE € 4.195,09

75% € 65.605,71
25% € 49.204,28
€ 16.401,43

DESCRIZIONE ATTIVITA'		UNITA'	ORE	ORE TOTALI	IMPORTO/H	LORDO DIP.	TIPO COMPENSO
INCARICHI		2			FORFETTARIO	€ 5.000,00	
VICARI		1			FORFETTARIO	€ 7.561,50	
D.S.G.A.							
COORDINATORI DI PLESSO		16		680	19,25	€ 13.090,00	ore funzionali
SEGRETARIO COLLEGIO DOCENTI		1	10	10	19,25	€ 192,50	ore funzionali
COORDINATORI CONSIGLIO DI CLASSE		24	15	360	19,25	€ 6.930,00	ore funzionali
SEGRETARI CONSIGLI DI CLASSE		24	4	96	19,25	€ 1.848,00	ore funzionali
RESPONSABILI ORARI MEDIE		1	72	72	19,25	€ 1.386,00	ore funzionali
RESPONSABILI GESTIONE SUSSIDI		8	6	48	19,25	€ 924,00	ore funzionali
COORDINATORE SICUREZZA		1	42	42	19,25	€ 808,50	ore funzionali
REFERENTI SICUREZZA		8	10	80	19,25	€ 1.540,00	ore funzionali
REFERENTI ORIENTAMENTO IN USCITA		1	15	15	19,25	€ 288,75	ore funzionali
TUTOR PERIODI DI PROVA		15	10	150	19,25	€ 2.887,50	ore funzionali
COMMISSIONI (SFORAMENTO 40H)			90	90	19,25	€ 1.732,50	ore funzionali
P.E.D.I.			20	20	19,25	€ 385,00	ore funzionali
PROGETTI FIS							
SPORTELLO HELP			100	100	38,5	€ 3.850,00	ore frontali
REFERENTI BENESSERE		8	5	40	19,25	€ 770,00	ore funzionali
REFERENTI DSA DI ISTITUTO		3	20	60	19,25	€ 1.155,00	ore funzionali
REFERENTI DSA DI PLESSO		6	5	30	19,25	€ 577,50	ore funzionali
REFERENTI INTERCULTURA		6	5	30	19,25	€ 577,50	ore funzionali
REFERENTI TECNOLOGIE		8	18	144	19,25	€ 2.772,00	ore funzionali
PRONTO SOCCORSO TECNICO		1	30	30	19,25	€ 577,50	ore funzionali
REFERENTI INCLUSIONE		8	10	80	19,25	€ 1.540,00	ore funzionali
ESITI PROVE INVALSI		2	10	20	19,25	€ 385,00	ore funzionali
PROVE PONTE PRIMARIA/SECONDARIA		9	5	45	19,25	€ 866,25	ore funzionali
REFERENTI BULLISMO E CYBER BULLISMO		4	10	40	19,25	€ 770,00	ore funzionali
SUPPORTO REGISTRO ELETTRONICO		3	10	30	19,25	€ 577,50	ore funzionali
REFERENTI BIBLIOTECHE		8	8	64	19,25	€ 1.232,00	ore funzionali
COMMISSIONE NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI		6	8	48	19,25	€ 924,00	ore funzionali
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV)		6	5	30	19,25	€ 577,50	ore funzionali

FIS 25%	1/3 A.A.	2/3 C.S.
€ 16.401,43	€ 5.467,43	€ 10.934,29
€ 16.150,00	€ 5.400,00	€ 10.750,00

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	COMPENSO	FORFAIT
STRAORDINARIO	€ 600,00	
COORDINATORE AREA PERSONALE	€ 850,00	
LIQUIDAZIONI	€ 950,00	
PERSONALE 2	€ 50,00	
AFFARI GENERALI 24H	€ 600,00	
DIDATTICA 1	€ 600,00	
DIDATTICA 2 COORDINATORE AREA A	€ 850,00	
DIDATTICA 3 18H	€ 300,00	
COMPLEMENTO PT 30H	€ 500,00	
TOTALE	€ 5.400,00	

A.A
€ 5.400,00

COLLABORATORI SCOLASTICI	COMPENSO	FORFAIT
TOTALE	€ 10.750,00	

C.S.
€ 10.750,00

DETTAGLI REFERENTI PLESSO	COMPENSO	FORFAIT
GRUPPO 1	€ 1.000,00	
GRUPPO 2	€ 2.250,00	
GRUPPO 3	€ 550,00	
GRUPPO 4	€ 600,00	
GRUPPO 5	€ 600,00	
GRUPPO 6	€ 600,00	
GRUPPO 7	€ 50,00	
GRUPPO 8	€ 50,00	
GRUPPO 9	€ 50,00	
GRUPPO 10	€ 50,00	
GRUPPO 11	€ 50,00	
GRUPPO 12	€ 50,00	
GRUPPO 13	€ 50,00	
GRUPPO 14	€ 50,00	
GRUPPO 15	€ 50,00	
GRUPPO 16	€ 50,00	
GRUPPO 17	€ 50,00	
GRUPPO 18	€ 50,00	
GRUPPO 19	€ 50,00	
GRUPPO 20	€ 50,00	
TOTALE	€ 1.000,00	

ma SS QR JD [signature] [signature]

